



## TRIBUNALE DI MODENA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati

Dott.	Vittorio	Zanichelli	Presidente rel.
Dott.ssa	Alessandra	Mirabelli	Giudice
Dott.ssa	Valentina	Giasi	Giudice

nel procedimento C.P. 33/13 ha emesso il seguente

### DECRETO

Esaminato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva depositato in data 24 maggio 2013 da [REDACTED].

Vista in particolare l'istanza di fissazione del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui all'art. 161, c. 2 e 3, l. fall.;

rilevato che sono stati depositati:

i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

la documentazione comprovante la legittimazione del sottoscrittore del ricorso e l'avvenuta autorizzazione alla presentazione;

è stata ritualmente richiesta la pubblicazione del ricorso da parte della Cancelleria;

ritenuto che:

sussiste la competenza del Tribunale di Modena in considerazione dell'ubicazione della sede della ricorrente;

la debitrice possiede i requisiti soggettivi per l'ammissione al concordato preventivo;

non sussiste la causa ostativa di cui al c. 9 dell'art. 161 citato;

può essere concesso un termine superiore al minimo in quanto la ricorrente ha fornito indicazioni sufficienti in ordine alle prospettive e alla necessità di avere un margine di tempo adeguato;

non può invece essere autorizzato il richiesto pagamento di fornitori definiti essenziali e ciò per un duplice ordine di motivi:

- in primo luogo e decisamente manca il presupposto per il riconoscimento del particolare beneficio richiesto e cioè la possibilità di qualificare il prospettato concordato come caratterizzato dalla continuità aziendale;

premesso che è effettivamente vero che l'art. 182 *quinquies* l.fall. prevede che il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi; trattasi tuttavia di disposizione da valutare con cautela in quanto particolarmente contraddittoria e comunque di limitata applicazione;

il concordato può definirsi in continuità aziendale, tra l'altro, se sussistono determinati presupposti di sostenibilità del piano che debbono essere attestati da un professionista

unitamente alla convenienza della soluzione per i creditori; è scarsamente comprensibile, tuttavia, come possano ricorrere tali condizioni in una fase in cui per definizione un piano non dev'essere ancora depositato e quindi non vi può essere un'attestazione che quello avvalori; se dunque non si vuole affidare la giustificazione della violazione del principio della *par condicio creditorum* alla sola prospettazione del debitore è necessario che vi sia un piano non solo abbozzato ma sufficientemente definito nelle sue linee portanti, un apprezzabile stato di avanzamento della sua plausibilità sotto il profilo, ad esempio, del raggiungimento degli accordi che lo debbono rendere operativo, un'attestazione che, pur a fronte delle non definitività del piano stesso, ne sancisca la corretta formulazione e la maggior convenienza per i creditori; si tratta, all'evidenza, di condizioni difficilmente riscontrabili nella fase iniziale del procedimento di domanda di concordato con riserva e certamente insussistenti nella fattispecie in cui di un piano non vi è traccia e l'attestatore non si è pronunciato sulla sostenibilità, sotto il profilo finanziario, dell'enunciata prospettiva di continuità aziendale:

- in secondo luogo, e quanto ai soggetti che dovrebbero beneficiare dell'integrale e anticipato pagamento, per un presunto fornitore tale qualifica non compete mentre per gli altri l'attestazione sulla essenzialità del loro apporto è insufficiente;

circa il primo punto, invero, non può certo qualificarsi fornitore di beni o servizi il locatore dell'immobile aziendale; circa il secondo e premesso che in tanto un fornitore di beni o servizi può qualificarsi essenziale in quanto per la particolarità del prodotto o del servizio che fornisce sia da considerarsi infungibile per non avere realistiche e tempestive alternative sul mercato nessuna specifica considerazione sul punto per ogni singolo fornitore è contenuta nella relazione e la dedotta essenzialità non può certo desumersi dalla mera indicazione della tipologia della fornitura, posto che tra gli altri vi è, ad esempio, un autotrasportatore e non risulta che l'oggetto della produzione (profumi) necessiti di automezzi speciali.

P.Q.M.


Assegna alla ricorrente il termine di giorni novanta dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui all'art. 161, c. 2 e 3, l. fall.;

dispone che, al fine dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al citato art. 161 la ricorrente depositi mensilmente a partire dal 30 giugno 2013 e fino alla scadenza del termine come sopra fissato o comunque fino alla data di presentazione dei documenti di cui sopra, una relazione in merito alla attività eventualmente svolta con particolare riferimento a eventuali debiti contratti e pagamenti effettuati, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente.

Rigetta ogni diversa domanda.

Dispone la comunicazione del presente decreto a cura della Cancelleria.

Modena, 29 maggio 2013



Il Presidente rel. est.

Dott. Vittorio Zanichelli